(N. 76)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1953

Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività più che trentennale dell'Istituto per l'Oriente ha conferito a questo benemerito sodalizio una meritata risonanza nazionale ed internazionale.

Attraverso le sue pubblicazioni specializzate (numerosi volumi d'argomento linguistico, storico, giuridico, politico ed economico), i suoi corsi di lingue, le conferenze e manifestazioni di alta cultura, l'Istituto per l'Oriente ha svolto e svolge una proficua opera, che è valsa a ravvivare l'interesse dell'Italia verso il mondo arabo-islamico e a far meglio conoscere l'Italia nei Paesi del vicino Oriente.

Nel quadro di questo programma di attività si inserisce la recente creazione, nell'ambito dell'Istituto stesso, del Centro per le relazioni italo-arabe con lo scopo di intensificare con appropriate iniziative – coordinando e stimolando quelle esistenti – la cooperazione culturale fra l'Italia ed i Paesi arabi. Il Centro anzidetto curerà in particolar modo il collegamento fra istituzioni e personalità della cultura italiana e di quella arabo-islamica; promuoverà altresì manifestazioni culturali, artistiche, teatrali, radiofoniche, cinematografiche, mostre d'arte e dell'artigianato, scambi di informazioni, di docenti universitari ecc., e pubblicherà infine la rivista bimestrale di cultura « Levante ».

Questo complesso di attività esige che il contributo di lire 2.000.000, erogato a favore dell'Istituto per l'Oriente per l'esercizio 1950-1951, venga aumentato di quel tanto indispensabile all'Istituto stesso per far fronte alle sue accresciute esigenze.

A questo intento è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, con il quale il suddetto contributo viene elevato a 7.500.000 lire, per l'esercizio finanziario 1951-52.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo viene fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248 (2° provvedimento).

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.